



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 102 DEL 25/06/2024

OGGETTO: REVOCA - ORDINANZA N. 101/2024 DI CHIUSURA DELLA PISTA CICLABILE TRA VIA G.PASCOLI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FRAZ LA PILA NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER MESSA IN OPERA CAVIDOTTO FIBRA, DAL 24 AL 26 GIUGNO 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA l'ordinanza n. 101/2024 con quale si ordinava la CHIUSURA DELLA PISTA CICLABILE TRA VIA G.PASCOLI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII – FRAZ LA PILA NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER MESSA IN OPERA CAVIDOTTO FIBRA, DAL 24 AL 26 GIUGNO 2024.

PRESO ATTO del parere contrario dell'Amministrazione Comunale al proseguimento dei lavori;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di disciplinare la circolazione veicolare nelle zone interessate dai lavori, al fine di salvaguardare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco, la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

DISPONE

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 101/2024 CONSISTENTE LA CHIUSURA AL TRAFFICO, DELLA PISTA CICLABILE NELLA FRAZ DI LA PILA NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, NELLO SPECIFICO TRA VIA PASCOLI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII, DAL 24 AL 26 GIUGNO 2024.

LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DEI LAVORI NELLA ZONA INTERESSATA.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada.

Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

**IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**